**Contratto fidejussorio per l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni concesse a valere sul Programma “Brevetti+” di cui al Decreto Direttoriale del** **29 luglio 2021.**

 Spett.le

 INVITALIA S.p.A.

 Via Calabria n. 46

 (00187) Roma

Premesso che:

1. la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dall’atto di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del Decreto Direttoriale del 29 luglio 2021, sono disciplinate nel medesimo atto e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare il Decreto Direttoriale del 29 luglio 2021, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre, le relative circolari esplicative;
2. in data \_\_\_\_\_\_\_\_ è stato sottoscritto l’atto di concessione delle agevolazioni di cui al Decreto Direttoriale del 29 luglio 2021 che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni;
3. l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità “Contraente”), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di codice fiscale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del Repertorio Economico Amministrativo, è stata ammessa alle agevolazioni previste dal Decreto Direttoriale del 29 luglio 2021, mediante atto di “Invitalia” che prevede la concessione di un contributo in conto capitale di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00, a fronte di una spesa richiesta per l’acquisto di servizi specialistici necessari alla realizzazione del progetto pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00 al netto dell’IVA, che è stata ritenuta ammissibile alle agevolazioni per Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00 allo scopo di concorrere alla realizzazione del proprio progetto di valorizzazione economica del/dei/brevetto/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. la prima quota del contributo in conto capitale può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta della “Contraente”, previa presentazione, ai sensi del Decreto Direttoriale del 29 luglio 2021, di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta d’importo almeno pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dall’atto di concessione delle agevolazioni di cui sub b);
5. la “Contraente” intende richiedere l’anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l’importo di Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00 secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
6. la Banca\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di Assicurazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché dell’atto sottoscritto con “Invitalia”;
7. ai sensi del Decreto Direttoriale del 29 luglio 2021, per l’istruttoria dei programmi finanziati e per le attività di erogazione e di recupero delle agevolazioni il Ministero dello Sviluppo Economico si può avvalere di soggetti con esso convenzionati (di seguito denominati soggetti “Sostituti”);
8. il “Sostituto”, nominato per l’intervento di cui al presente atto, risulta dal Decreto Direttoriale del 29 luglio 2021, di cui alla precedente lettera g) ed è “Invitalia”;
9. alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
10. la Banca\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di Assicurazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto ad “Invitalia”, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultima spettanti nei confronti del “Contraente”, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
11. la Banca\_\_\_\_\_\_\_\_/Società di Assicurazioni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha sempre onorato i propri impegni con “Invitalia”;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta .......................... (in seguito indicata per brevità “**Società”**) con sede legale in ........................., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ................., iscritta all'albo/elenco ........................., a mezzo dei sottoscritti signori:

.............................................................. nato a ............................. il ................;

.............................................................. nata a ............................. il ................,

nella loro rispettiva qualità di ..............................., domiciliata presso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; casella di P.E.C. \_\_\_\_\_\_\_\_; dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del “Contraente” ed a favore di “Invitalia”, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro .................................. (Euro ..........................................................) corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA**

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente ad “Invitalia” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse la restituzione della somma complessiva di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00 (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

**ARTICOLO 2 – DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12^ (dodicesimo) mese successivo al termine di ultimazione del progetto di valorizzazione brevettuale già eventualmente prorogato ai sensi della normativa di riferimento e, pertanto fino al \_\_\_\_\_\_\_\_.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di “Invitalia”, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e pertanto fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza da “Invitalia” alla data in cui quest’ultima, certifichi, con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca ed “Invitalia” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

**ARTICOLO 3 - SOSTITUTO**

Il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sostituito direttamente da “Invitalia”, nella sua qualità di Soggetto Istruttore o Gestore, negli adempimenti a suo carico.

**ARTICOLO 4 – PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta ad “Invitalia”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte della stessa “Invitalia”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta da “Invitalia” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite raccomandata A.R.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ..

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza del quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

**ARTICOLO 5 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

**ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI**

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1, della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

1. se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2. se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP;
3. se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.

**ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

**ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma/e)

(Autentica digitale notarile)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia)

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 – (Sostituto)

Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 5 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo)

Art. 6 – (Requisiti soggettivi)

Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla "società")

Art. 8 – (Foro Competente)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Firma/e)

 (Autentica digitale notarile)